

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Disciplinare di incarico professionale

“Collaudo statico box in muratura dell’Autodromo di Pergusa (EN)”

L’anno 2020, il giorno 10 di agosto,

TRA

Il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, rappresentato dal V. Segretario dell’Ente, Arch. Marco Crisafulli, n.q. di V. Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, domiciliato per la carica presso l’Autodromo di Pergusa Via Nazionale, snc 94010 Pergusa Enna,

E

Il Dott. Ing. Iannello Sergio, con sede a Enna Via santa Barbara, 2 C.F. NNLSRG70H16C342H, P.IVA 01053510861

PREMESSO che :

- il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa ha in corso gli interventi inerenti la ripresa dell’attività motoristica sul circuito per la stagione motoristica 2020;
- che tra questi è compreso il collaudo statico dei Box in muratura (cemento armato) dell’Autodromo di Pergusa;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2

IL CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA, che d’ora in poi sarà indicato per brevità come “Committente”, affida all’Ing. Iannello Sergio, per brevità “Professionista”, l’incarico per la redazione del collaudo statico dei box in muratura dell’Autodromo di Pergusa (EN). Il Professionista dichiara di accettare l’incarico affidatogli dal Committente, subordinandolo alle condizioni espresse nel presente disciplinare.

Art. 3

Il Professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive del Committente rappresentate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Sig. Arch. Marco Crisafulli, che d’ora in poi sarà indicato semplicemente come “Responsabile tecnico” a cui il professionista incaricato dovrà fornire, di volta in volta, per gli aspetti di competenza, i dati e gli elaborati necessari.

Il Responsabile tecnico, a sua volta, fornirà al Professionista le informazioni e gli elaborati di cui si è in possesso, necessari per l'espletamento dello studio. Sarà cura del professionista incaricato raccogliere quelle elaborazioni presso altri Enti utili alla redazione dello studio stesso.

Art. 4

Il Professionista dovrà eseguire personalmente e responsabilmente l'incarico assunto. Egli potrà, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi di collaboratori o di società di supporto sotto la propria direzione e responsabilità, esclusivamente a proprie cura e spese.

Art. 5

Le prestazioni professionali per l'adempimento dell'incarico comprendono, in riferimento alle specifiche norme tecniche richiamate tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione in linea tecnica da parte degli Enti competenti ad esprimere il proprio parere in merito.

L'incarico di cui all'oggetto, completo in ogni parte conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, e corredato di quant'altro necessario per la migliore comprensione ed esplicitazione dei contenuti, dovrà essere conclusa entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

Qualora la produzione degli elaborati relativi all'incarico venisse protratta, da parte del professionista, oltre il termine di cui sopra, sarà applicata una penale di euro 50 (cinquanta) per ciascun giorno di ritardo da valersi sul compenso da corrispondere al professionista.

Il Committente, si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente il contratto, a suo insindacabile giudizio, senza che il professionista possa accampare diritti e/o pretese di qualsivoglia genere ed entità, nel caso che tale ritardo superi i 45 giorni consecutivi.

Nel caso di prestazione professionale di tipo parziale, dovuta per cause imputabili al Committente, nulla è dovuto al professionista oltre al compenso relativo agli elaborati fino a quel momento prodotti.

Art. 6

L'onorario per le prestazioni di cui al presente incarico è determinato nella formula del tutto incluso e nulla escluso ed è pari ad euro 1.976,00 IVA e oneri fiscali inclusi.

Art. 7

Nulla è dovuto dal committente al professionista per il rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista e dal suo personale di aiuto per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate.

Art. 8

Le somme per onorario pattuito per la prestazione professionale di che trattasi, verranno corrisposte a presentazione regolare fattura fiscalmente in regola.

Il collaudo deve essere completo in ogni parte conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, e corredato di quant'altro necessario per la migliore comprensione ed esplicitazione dei contenuti.

Il suddetto pagamento, comunque, sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura fiscalmente in regola da parte del professionista.

Il Progettista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico.

Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al progettista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da 3 membri di cui uno scelto dal Committente con la qualifica di Avvocato, uno dal Professionista e il terzo da designarsi di intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competenza.

Art. 10

Sono a carico del Committente tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 11

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- L'Arch. Marco Crisafulli, in rappresentanza del Committente, nella qualità come sopra e per ragione della carica ricoperta presso la sede dell'Autodromo di Pergusa Via Nazionale, snc 94010 Pergusa Enna;
- Il Professionista in Enna Via Santa Barbara, 2 94100 Enna

Art. 12

Il rapporto costituito in forza del presente atto sarà valido ed efficace al momento della stipula della presente convenzione tra il Professionista e il Committente.

Art. 13

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

La presente convenzione, redatta in doppio esemplare, è composta da tredici articoli, e trascritta in 4 (quattro) pagine.

Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge.

Enna, 10/08/2020

Il Professionista

[Signature]

Il Committente

[Signature]



Ai sensi dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile, le parti accettano espressamente le condizioni onerose contenute nel presente atto ed in particolare gli artt. 5 e 6.

Enna, 10/08/2020

Il Professionista

[Signature]

Il Committente

[Signature]

